

ALLEGATO A LL'IPOTESI D'ACCORDO DEL 08/10/24

CHIARIMENTI A VERBALE APPLICAZIONE ART.52 CCNL PER IL PERSONALE DIPENDENTE DELLE AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE

In data si è convenuto, in rappresentanza di Assoport (Associazione Porti Italiani) e, rispettivamente in rappresentanza delle Organizzazioni Sindacali Nazionali Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti,, quanto segue:

Premesso che la sentenza della Corte costituzionale 133/2023 conferma nel modello privatistico la disciplina del rapporto di lavoro del personale dipendente delle AdSP, anche considerate le modifiche introdotte alla L. 84/94 dal d.lgs. 169/2016. In particolare, pur essendo espressamente prevista, dall'art. 6, comma 5, L.84/94, l'applicabilità dei principi generali stabiliti negli articoli da 1 a 9 e 35, comma 3, del d.lgs. n. 165 del 2001, l'art. 10, comma 6, della legge n. 84 del 1994 prevede tuttora che "[i]l rapporto di lavoro del personale delle Autorità di sistema portuale è di diritto privato ed è disciplinato dalle disposizioni del codice civile libro V - titolo I - capi II e III, titolo II - capo I, e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa.

Le parti convengono che

la normativa di armonizzazione contrattuale, prima tra Enti portuali, Aziende mezzi meccanici e AP, poi tra ex AP ed AdSP, non trova applicazione diretta nell'art. 52 del CCNL di riferimento che riguarda la contrattazione integrativa aziendale, ma, considerati i principi di irriducibilità del trattamento economico ed armonizzazione contrattuale previsti dall'art 2103 del Codice civile e dalla legge 84/1994, trova applicazione nei principi e negli istituti previsti dal contratto nazionale.

L'armonizzazione contrattuale tra diversi trattamenti economici complessivi va svolta tenendo conto dei principi stabiliti dalla normativa, dal protocollo del 2018 e dalla consolidata giurisprudenza in materia che prevede che la variazione del trattamento economico non deve comportare un mutamento peggiorativo delle norme inderogabili di legge e di contratto collettivo. L'importo di armonizzazione contrattuale "Ex A.P.", per i dipendenti in forza alla data di costituzione della propria AdSP, costituirà un 3° elemento (parte Fissa della Busta Paga), non assorbibile, che compone la retribuzione lorda spettante al dipendente. Rimangono validi e vengono ratificati nell'alveo del presente accordo, eventuali accordi migliorativi stabiliti dalla OO.SS. con le singole AdSP che rispettano i principi sopra richiamati (vedi 3° elemento parte fissa busta paga).

Assoport	Filt-CGIL	Fit-Cisl	Uiltrasporti
			
			
			
			
			
			